



ICS "Erasmo da Rotterdam"

Via Giovanni XXIII n.8 – 20080 CISLIANO

Tel./Fax 02.9018574

www.albaciscuole.gov.it info@albaciscuole.gov.it

MAIL miic86900d@istruzione.it – PEC: miic86900d@pec.istruzione.it

C.F. 90015600159 – C.M. MIIC86900D



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per i Normativi di natura di politica
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

REGOLAMENTO DISCIPLINA

Premesso che sarebbe auspicabile evitare di ricorrere alla punizione per il controllo del comportamento, tuttavia, in presenza di atteggiamenti gravemente rischiosi o oggettivamente inaccettabili (ad esempio violenza fisica sui compagni, ecc...) si rende necessario adottare dei provvedimenti disciplinari, al fine di proteggere l'ambiente scolastico stesso.

Corresponsabilità dei genitori sarà condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

Art. 1.

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante e studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero e di espressione, di coscienza, e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
5. A scuola si pratica un tirocinio preparatorio all'esercizio della cittadinanza. L'educazione alla legalità, può comportare spiacevoli decisioni nell'assunzione di sanzioni. Queste devono essere considerate non come lacerazioni permanenti, ma come strumenti per far acquisire la consapevolezza dei limiti che non si possono oltrepassare.

Art. 2.

(Funzione e criteri del regolamento di disciplina)

1. Il regolamento di disciplina prevede gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito della violazione delle norme di corretta convivenza ispirate ai principi espressi nell'art. 1.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale e quindi anche eventuali provvedimenti sono sempre indirizzati alle singole persone. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno, alla conciliazione delle parti offese, con la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica. (ad es. piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza nell'ambito della comunità scolastica, piantumazione e riordino dei cortili e dei giardini della scuola,...). Dette attività saranno stabilite dall'organo che irroga la sanzione seguendo i criteri previsti dal Consiglio di Istituto.
5. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto per periodi non superiori a 15 giorni.
6. Nei periodi di allontanamento sarà mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori.

7. l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento, anche in deroga al limite dei 15 giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
8. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili ai candidati esterni.

Art. 3

(Natura delle mancanze sanzionabili)

Le mancanze che danno luogo a provvedimento di carattere disciplinare riguardano:

- a) la regolare frequenza e l'impegno nelle attività di studio;
- b) il rispetto, anche formale, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
- c) il rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
- d) l'uso delle strutture e del materiale didattico ed eventuali danni all'edificio, agli arredi e alle attrezzature

Art. 4.

(Organi competenti a irrogare le sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le mancanze di cui all'art. 3 sono:
 - a) ammonizione privata o in classe,
 - b) convocazione dei genitori,
 - c) sospensione delle lezioni fino a 5 giorni,
 - d) sospensione delle lezioni oltre 5 giorni fino a un massimo di 15.Non viene stabilita un'automatica rispondenza tra il tipo di infrazione e la sanzione poiché ogni caso sarà valutato specificamente tenendo conto del livello di gravità della mancanza, delle circostanze, della personalità dell'alunno e del suo comportamento abituale.
2. L'ammonizione deve sempre riportare il nome dell'alunno/a o degli alunni/e a cui è indirizzata.
3. L'ammonizione lieve sarà riportata solo sul diario personale, l'ammonizione più grave, oltre che a diario, sarà riportata anche sul registro di classe e tempestivamente comunicata al Dirigente Scolastico o a chi lo rappresenta.
4. Non è consentito l'allontanamento dall'aula, per motivi disciplinari, di un alunno a meno che lo stesso non sia affidato ad un altro docente o dipendente della scuola che accetti la responsabilità della sorveglianza.
5. Per i danni provocati volontariamente, o a causa di comportamenti gravemente scorretti, è previsto, oltre agli eventuali provvedimenti disciplinari, il risarcimento delle spese di riparazione come stimate dall'Ufficio Tecnico comunale

Art. 5

(Organi competenti a irrogare le sanzioni)

Le ammonizioni private o in classe sono disposte ed attuate dal Dirigente Scolastico o da singoli Docenti.

- La sospensione fino a 5 giorni è inflitta dal Comitato di Disciplina di cui all'art.7.
- La sospensione fino a 15 giorni è inflitta dal Consiglio di classe.
- L'allontanamento dall'Istituto per motivi di cui al comma 7 dell'art. 2 è disposto dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.

Ciascuno dei citati organi può irrogare sanzioni di livello inferiore a quella di sua competenza.

Art. 6
(Modalità di irrogazione delle sanzioni)

Quando viene formulata una proposta di sospensione dalle lezioni l'alunno interessato viene convocato per esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente che successivamente si riunirà per decidere la sanzione da irrogare.

Art. 7
(Comitato di disciplina)

Viene costituito in ogni plesso un Comitato di disciplina composto dal dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede, da due docenti designati dal Collegio e dal coordinatore della classe interessata. L'elezione dei due docenti avviene all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 8.
(Misure preventive)

Il Consiglio di Classe della scuola secondaria e l'equipe psicopedagogica per la scuola primaria, a proprio insindacabile giudizio, possono prendere provvedimenti di esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione di quegli alunni e alunne che si siano resi responsabili di comportamenti molto scorretti e/o che non diano garanzia di autocontrollo, affidabilità e senso di responsabilità.

Tali organi collegiali, nell'atto della discussione del comportamento, escluderanno dai viaggi di istruzione quegli alunni che non avranno raggiunto la valutazione di 8/10 nel comportamento stesso per scuola secondaria e di discreto per la scuola primaria.

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, soprattutto per quanto riguarda lo stage linguistico, il voto di comportamento di almeno 8/10 dovrà essere raggiunto entro la data dei Consigli di Classe di novembre. Tale voto terrà conto del comportamento finale della classe seconda e di quello dei primi due mesi dell'anno scolastico in corso.

Qualora nel periodo che precede la partenza, l'alunno commetta una grave infrazione al regolamento, l'esclusione dallo stage potrà essere deliberata anche in seguito. La caparra versata (non rimborsabile) non sarà dunque garanzia di partecipazione al viaggio.

Art. 9.
(Organo di garanzia)

1. Per sanzioni che siano ritenute non conformi al presente regolamento è ammesso motivato ricorso scritto, entro 5 giorni (lavorativi) dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di Garanzia dell'Istituto che è tenuto a dare risposta entro 5 giorni (lavorativi) dal ricevimento del ricorso. Se il ricorso è presentato entro 48 ore dalla comunicazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può sospendere l'esecutività della stessa.
2. L'Organo di Garanzia decide anche su conflitti che sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. L'Organo di Garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede e partecipa alle riunioni senza diritto di voto, da due genitori designati dal Consiglio di Istituto, da due insegnanti designati dal Collegio dei docenti e da un membro del personale A.T.A. designato dalla relativa assemblea.
4. In mancanza di costituzione dell'Organo di garanzia, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta esecutiva.

Gli originali sono pubblicati sul sito della scuola.

Cislano 7 settembre 2016